



Cod. I2
Cod. LMS – AM – GR / gr

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001042
Data: 20/07/2018

Centrale Unica di Committenza dei Comuni
di Isole Tremiti e Rodi Garganico
Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Minuti
utccomunetremiti@pec.it

e, p.c.:

Sindaco del Comune di Isole Tremiti
utccomunetremiti@pec.it

Sindaco del Comune di Rodi Garganico
utc.comunerodigarganico@pec.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta-
Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

Federazione Regionale Ordini Architetti
PPC di Puglia
federach.puglia@archiworldpec.it

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Foggia
oappc.foggia@archiworldpec.it

Oggetto: Procedura di servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità, relativi all'intervento di "Riqualificazione e recupero funzionale piazze Vittorio Emanuele II, Posta, Lateranensi, Nazario Sauro", per un importo stimato in € 2.900.000,00 nel Comune di Isole Tremiti"





Si fa riferimento alla corrispondenza intercorsa tra Codesta Centrale Unica di Committenza e l'Ordine degli Architetti P.P.C. interessato per territorio, in merito alla procedura in oggetto.

Nel merito, si osserva che i chiarimenti forniti da Codesta Stazione appaltante, a seguito di appositi quesiti, integrano e aggiungono un aspetto non esplicitato nel bando, affermando che la figura dell'architetto possa svolgere, all'interno del raggruppamento, esclusivamente attività legata alla sicurezza e non attività di progettazione e direzione lavori.

Tali chiarimenti, evidentemente fuorvianti, sono in pieno contrasto con gli ordinamenti professionali vigenti, secondo i quali le attività di progettazione e direzione lavori poste a base di gara possono essere svolte sia da un architetto che da un ingegnere, non essendovi, di fatto, alcuna riserva esclusiva in capo ad una delle due figure professionali.

Ad oggi, restano infatti ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D. 2357/1925, artt. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; ne deriva il permanere di una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto (art. 16 DPR 328/2001), sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).

In difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, può quindi sussistere la coincidenza di concorrenti libere attività anche tra soggetti rientranti in differenti categorie professionali (cfr ex multis Consiglio di Stato - Sez. II^a - sentenza del 19.01.2005, n° 797 e Consiglio di Stato - Sez. V^a - sentenza del 3.08.2004, n° 5417).

In definitiva, l'ingiustificata riserva operata dall'Amministrazione a favore della categoria degli ingegneri appare grave, arbitraria e riduttiva della concorrenza, tenuto conto che – ai fini dello svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria in affidamento – le due categorie professionali interessate posseggono identiche competenze e che, pertanto, la progettazione e la direzione lavori in oggetto rientrano a pieno titolo anche tra le competenze professionali degli architetti.

Per quanto sopra esposto, facendo seguito alle osservazioni mosse dall'Ordine degli APPC di Foggia con le note prot. n. 1891 e n. 1918, rispettivamente del 22 e del 25 giugno u.s., delle quali si condividono pienamente i contenuti, si invita il Responsabile del Procedimento in indirizzo a revocare in autotutela il bando, al fine di apportare le correzioni necessarie per superare le criticità sopra rilevate, riaprendo i termini per la partecipazione alla gara in oggetto.



